

## **BOZZA DI TESTO UNIFICATO**

### **“Istituzione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare”**

#### **Articolo 1**

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini attraverso elevati livelli di sicurezza e di salubrità degli alimenti, e dei prodotti agroalimentari in ogni fase, dalla produzione fino al consumo è istituita l’Agenzia per la sicurezza alimentare, di seguito denominata Agenzia.

2. Sono compiti dell’Agenzia:

a) coordinare gli interventi di analisi e di valutazione del rischio riguardo a:

- 1) alimentazione e nutrizione a tutela della salute dei cittadini;
- 2) alimentazione, salute e benessere degli animali destinati all’alimentazione umana;
- 3) rischio ambientale chimico, biologico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti sulla catena alimentare animale e umana.

b) garantire i rapporti con l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) valutare il rischio alimentare, disponendo dei pareri degli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore, in particolare dell’Istituto Superiore di sanità.

d) Valutare il rischio nutrizionale in relazione alle patologie pertinenti, offrendo consulenza scientifica e definendo linee guida nutrizionali coerenti con le normative comunitarie.

e) Promuovere la produzione di alimenti a contenuto nutrizionale favorevole alla salute ed in contrasto con i rischi nutrizionali esistenti;

f) Fornire pareri scientifici ed informazioni all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al governo in tutte le questioni che attengono la sicurezza alimentare, anche in attuazione di

quanto previsto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 settembre 2003, causa pregiudiziale C-236/01;

- g) Collaborare con le Regioni sia nello sviluppo che nella gestione dei sistemi di controllo fornendo alle medesime, il necessario supporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e fornendo gli indirizzi generali nel rispetto della normativa europea;
- h) Commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;
- i) Sviluppare programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare;
- j) Promuovere e coordinare l'armonizzazione delle metodiche di analisi e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;
- k) Partecipare al sistema nazionale di allarme che consenta l'identificazione e la notifica rapida di emergenze in materia di sicurezza alimentare;
- l) fornire ai cittadini ed alla parti interessate informazione nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione.

3. L'Agenzia presenta annualmente una relazione al Parlamento sui risultati dei studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenenti in particolare una verifica ed una valutazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia opera con criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.

## **Articolo 2**

1. L'Agenzia istituisce al suo interno un Osservatorio per la alimentazione e la nutrizione umana per le seguenti funzioni:

- a) attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare;
- b) analisi dei consumi e delle informazioni alimentari nutrizionali di maggiore diffusione ed incidenza sullo stato nutrizionale della popolazione;
- c) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti del settore;
- d) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore alimentare, finalizzate alla nutrizione adeguata alla necessità dell'organismo umano.

2. L'Osservatorio censisce tutte le ricerche e le pubblicazioni realizzate in ambito alimentare e nutrizionale.

3. L'Osservatorio verifica periodicamente la qualità e l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati ai fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale.

4. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituita una apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati stessi, a promuovere la collaborazione tra i soggetti interessati .

### **Articolo 3**

1. Presso l'Agenzia è istituito un Comitato Consultivo composto da nove membri, di cui tre espressione delle Associazioni dei Consumatori, tre delle organizzazioni dei produttori, tre delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
2. Il Comitato Consultivo è nominato dal Ministro per la Salute, sentiti il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Ambiente.
3. Il Comitato Consultivo dispone per conoscenza di tutti gli atti oggetto di iniziative dell'Agenzia e può richiedere pareri al Comitato Scientifico.

### **Articolo 4**

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) Il Consiglio di Amministrazione;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Direttore;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Articolo 5**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri di cui due nominati dal Ministero della salute, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno ciascuno dai Ministeri delle Politiche Agricole, delle Attività Produttive, dell'Ambiente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque scade il sessantesimo giorno dalla data di insediamento di un nuovo Governo. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Agenzia e possono essere riconfermati una sola volta .
3. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento interno che definisca il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia su proposta del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato scientifico di cui al successivo articolo.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente che è il rappresentante legale dell'Agenzia e partecipa al foro consultivo istituito dall'Agenzia europea.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Direttore, il Consiglio di Amministrazione approva il programma di lavoro della Agenzia per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede che il tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia dal Parlamento e dall'Unione Europea. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta la relazione generale sull'attività svolta e la trasmette al Parlamento.
7. Il Presidente del Comitato scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza i propri membri.

## **Articolo 6**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere della Conferenza Stato – Regioni e dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Direttore ha il compito di :
  - a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Agenzia scientifica;
  - b) proporre i programmi di lavoro dell'Agenzia;
  - c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione,
  - d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
  - e) dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia;
  - f) gestire le questioni relative al personale;
  - g) sviluppare e mantenere i contatti con l'Autorità Europea nonché con le strutture di riferimento nazionali ed europee nel campo della sicurezza alimentare.

## **Articolo 7 (Collegio dei Revisori dei conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri designati dal Ministro della Salute, dal Ministro delle Politiche Forestali, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

## **Articolo 8 (Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici)**

1. E' istituito il Comitato scientifico dell'Agenzia con il compito di formulare pareri scientifici sulle materie ad esso sottoposte:
  
2. il Comitato scientifico è composto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità o un suo delegato, che lo presiede, e da otto membri nominati dal Consiglio di amministrazione esperti nelle seguenti materie:
  - a) additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvati tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti;
  - b) additivi, prodotti e sostanze usate nei mangimi;
  - c) salubrità nei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;
  - d) organismi geneticamente modificati;
  - e) prodotti dietetici, alimentazione, allergie e nutrizione umana;
  - f) pericolo biologico ed ambientale;
  - g) contaminanti della catena alimentare;
  - h) salute e benessere animale.
  
3. il Comitato Scientifico individua il Direttore dell'Osservatorio, tra i docenti esperti della materia e può costituire appositi gruppi di lavoro di esperti, anche con componenti esterni al Comitato stesso.
4. Nel caso di pareri formulati a maggioranza, il Comitato Scientifico è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione le motivazioni della minoranza.
5. Il Comitato scientifico resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 9**

### ***(Pareri scientifici)***

1. Il Comitato scientifico formula pareri scientifici su richiesta:
  - a) del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
  - b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza;
  - c) del Ministro della salute;
  - d) del Ministro delle politiche agricole e forestali;

e) del Parlamento;

f) del Comitato consultivo;

g) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la sicurezza alimentare.

### **Articolo 10**

#### ***(Delega al Governo)***

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente proposta di legge con il DPCM, il Governo su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita l'Agenzia, riordina ed attribuisce competenze e funzioni in materia di controlli per la sicurezza alimentare.
2. Con Decreto del Ministro per la salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali viene definito e periodicamente aggiornato l'elenco delle strutture scientifiche di riferimento per l'Agenzia.
3. Con Decreto del Ministro per la salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è definita la pianta organica dell'Agenzia.

### **Articolo 11**

#### **(Organismo di intesa)**

1. Al fine di garantire il coordinamento tra l'Agenzia e l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente il governo provvede all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito organismo, di intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano.

### **Articolo 12**

Norma finanziaria da definire